

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCCIO GALIMBERTI" Piazza della Solidarietà e del Volontariato n. 3 12010 Bernezzo (CN) Tel. 0171-82.203 – email cnic839005@istruzione.it sito web: icbernezzo.edu.it</p>
---	---

Approvato con delibera n. 20/2025 nel Collegio dei Docenti dell'8 maggio 2025 e con delibera n. 83/2025 nel Consiglio di Istituto del 15 maggio 2025.

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



BULL UT

PREMESSA

Finalità del protocollo

Questo documento è stato prodotto al fine di accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

PARTE I

Cos'è il bullismo

Con il termine bullismo si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere soprattutto in ambito giovanile.

Secondo la definizione fornita nella legge 70 del 2024, comma 1bis, il bullismo viene così definito: *aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*".

In parole povere, sono quegli atti violenti sia a livello fisico che psicologico che attaccano la vittima in maniera ripetuta, provocando, nella vittima, ansia e stress derivati. Questi atteggiamenti **devono essere repressi per garantire equità e giustizia**, oltre che una buona condotta (e crescita) delle nuove generazioni.

Volendo evidenziare le caratteristiche essenziali, gli atti di bullismo si contraddistinguono per i seguenti elementi:

- **intenzionalità**, avendo il bullo lo specifico obiettivo di offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- **ripetitività**, essendo le condotte persecutorie solitamente reiterate nel corso del tempo;
- **disparità** di forza e potere tra i soggetti coinvolti, trovandosi la vittima in una posizione di inferiorità che le impedisce di sottrarsi alle angherie del bullo;
- **isolamento** della vittima, spesso timorosa di chiedere aiuti esterni e di rivelare ad altri quanto sta subendo.
- **Squilibri di potere** tra il bullo e la vittima.

Conseguenza di tali condotte è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente bambini e ragazzi dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

Gli studi che si sono occupati del fenomeno hanno tratteggiato il profilo dei soggetti coinvolti negli episodi di bullismo, osservando che:

- **il bullo** agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; in molti casi il ruolo del bullo è peraltro condiviso tra due o più soggetti, uno dei quali agisce in posizione dominante, mentre gli altri tendono ad assumere le vesti di gregari del primo,
- **la vittima** presenta spesso una o più caratteristiche (fisiche, psicologiche, comportamentali) che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive; a fronte di vittime che subiscono gli atti di bullismo in maniera inerte e remissiva, vi sono però anche persone che in qualche modo tentano di reagire, ancorché in maniera goffa o inefficace, e proprio per tale ragione finiscono per essere ulteriormente bersaglio di angherie e soprusi;
- nel complessivo fenomeno del bullismo (anche nelle sue forme *online*) un ruolo importante deve infine riconoscersi ai **terzi** che assistono o comunque vengono a conoscenza degli atti vessatori: le loro reazioni agli atti di bullismo (approvazione, indifferenza, disapprovazione) possono contribuire ad alimentare o viceversa estinguere il fenomeno, che trova una delle sue ragioni d'essere proprio nelle dinamiche del gruppo all'interno del quale il bullo viene ad agire.

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si verificano e delle possibili cause scatenanti, si può parlare di:

- **bullismo fisico**, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- **bullismo verbale**, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente;
- **bullismo relazionale**, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- **bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- **bullismo discriminatorio**, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come "diverso" rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere, ad esempio, percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, della disabilità fisica oppure problemi nella sfera dell'apprendimento).

È naturalmente opportuno chiarire che quelle appena richiamate sono soltanto categorie descrittive, utili a fornire un inquadramento sistematico del fenomeno e tuttavia incapaci di esprimere compiutamente le infinite sfaccettature del reale, potendo ciascun episodio verificarsi per molteplici ragioni e secondo modalità di volta in volta variabili.

Fatta questa avvertenza, è possibile osservare come la capillare diffusione di mezzi di comunicazione come computer, tablet e smartphone, messi a disposizione di fasce sempre più giovani della popolazione, abbia determinato l'emersione di nuove possibili modalità di aggressione, tutte ricomprese nella definizione "**cyberbullismo**".

Cos'è il cyberbullismo

Il *cyberbullismo* è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando strumenti elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come bersaglio.

Quando si parla di *cyberbullismo* si fa riferimento ad una quasi totale interconnessione tra realtà effettiva e realtà virtuale.

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo².

Negli ultimi quindici anni la continua evoluzione delle tecnologie e dei mezzi di comunicazione ha fatto sì che gran parte della comunicazione si spostasse su di un piano virtuale soprattutto tra i cosiddetti *nativi digitali*, e di conseguenza naturalmente predisposti all'utilizzo di tale tipo di comunicazione. La familiarità di questi soggetti con i nuovi canali di comunicazione, però, non necessariamente fa di loro degli esperti informatici e conoscitori della rete, soprattutto delle conseguenze dannose che possono derivare da un utilizzo non consapevole e critico della stessa. La facilità e la leggerezza con cui i ragazzi pubblicano e diffondono informazioni personali sui social network ne è una prova evidente. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.



Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporale per cui quanto è stato pubblicato ai danni della vittima può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza;
- la non reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può

oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo. Sembra diffusa l'idea secondo la quale i soggetti-bulli, dato il contesto virtuale all'interno del quale operano, non si rendano conto fino in fondo di tutte le possibili conseguenze.

Rispetto a forme più tradizionali di bullismo, il *cyberbullismo* rivela un allarmante potenziale di diffusività dei materiali condivisi *online* e una elevata dannosità delle sue conseguenze: *“Ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità³”*.

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:

BULLISMO 	CYBERBULLISMO 
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.	Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.

Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.	Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.

Senza voler sminuire le conseguenze del bullismo classico, sembra che il *cyberbullismo* abbia un impatto particolarmente distruttivo sul piano psicologico, portando le vittime ad azioni di autolesionismo e/o a tentativi di suicidio.

Tornando al cyberbullismo, rientrano in esso:

- *Flaming*: messaggi online violenti e volgari, che mirano a suscitare battaglie verbali in un forum;
- *Harassment*: l'invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli mirati a ferire qualcuno;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti;
- *Outing estorto*: condividere online informazioni imbarazzanti, segreti o foto di qualcuno e rendere pubbliche in rete le informazioni carpite con l'inganno;
- *Impersonificazione*: in questo caso l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nickname, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione;
- *Esclusione*: escludere deliberatamente qualcuno da un gruppo online, per provocare in lui un senso di emarginazione (chat, forum, lista di amici, ...)
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Desta particolare preoccupazione la pratica definita **"happy slapping"**, cioè la ripresa - spesso effettuata senza permesso - di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare, ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo. Tale punizione avviene con la pratica denominata **"kick"** (cioè "calcio") e il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Atteggiamento comune e tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di

disimpegno morale - la minimizzazione o distorsione delle conseguenze - con cui comunemente si giustificano i responsabili.

Lungi dal voler demonizzare le nuove tecnologie, è utile sottolineare tanto gli aspetti positivi quanto quelli negativi.

In relazione al primo punto, bisogna chiedersi perché gli adolescenti utilizzino le nuove tecnologie; si possono individuare quattro principali motivazioni:

- Socializzare e costruire relazioni
- Soddisfare la curiosità e divertirsi
- Formare il proprio sé e la propria identità
- Cercare supporto sociale

A questi aspetti, tuttavia, sono collegati alcuni rischi significativi, quali entrare in contatto con contenuti violenti o aggressivi, visionare materiale pornografico, incorrere in episodi di razzismo, pregiudizi, omofobia, ecc.

PARTE II

Riferimenti legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo vanno contrastati così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.
- dalla legge 70 del 2024.

Alcune precisazioni

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in

ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.).
In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori +14 nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
 - **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
- È stato creato un tavolo permanente di monitoraggio volto alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, formato da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, dei genitori, dall'animatore digitale, da alcune figure esperte (ambito giuridico e/o psicologico).

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) **Culpa del Bullo Minore:** va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
- b) **Culpa in vigilando e in educando e dei genitori:** Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
- c) **Culpa in vigilando e in educando della Scuola:** L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che*

insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "*misure preventive*" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE III

Contrasto al bullismo e cyberbullismo: cosa fare?

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

1. la prevenzione
2. l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

A) LIVELLO SCUOLA

- 1) Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, affiancato da un team di 2/3 componenti scelti tra il personale docente;
- 2) Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- 3) Attività formative rivolte ai docenti dell'Istituto soprattutto riguardo l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali;
- 4) Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno;
- 5) Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari;
- 6) Controllo scrupoloso agli accessi al web (**sicurezza informatica**);
- 7) Rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari;
- 8) Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo;
- 9) Giornata contro il cyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri, per parlare dei rischi e pericoli legati

all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere.

B) LIVELLO CLASSE

- 1) Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- 2) Cogliere ed interpretare messaggi di sofferenza che si manifestano in ambito scolastico. Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe;
- 3) Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- 4) Educazione trasversale all'inclusione, con la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- 5) Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education;
- 6) Utilizzo di stimoli culturali e promozione di progetti dedicati all'argomento, con eventuale contributo esterno di figure professionali.

C) LIVELLO ESTERNI

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- 1) azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- 2) incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- 3) incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie.

PARTE IV

Misure correttive e sanzioni

Di fronte a episodi di bullismo/cyberbullismo o casi sospetti è importante siano informati il Dirigente scolastico, il Referente di Plesso e il Referente del bullismo/cyberbullismo, sia che la segnalazione giunga da un genitore o un allievo o un docente.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S;
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 - sospensione dalle lezioni;
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
- Con la classe, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda:
 - conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group);
 - il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche (in caso di cyberbullismo);
 - ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
 - colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo;
 - sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
 - sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
 - potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
 - monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M.

dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima, superando a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Può essere utile, infine, presentare un quadro sintetico e sistematico delle conseguenze degli episodi di bullismo e cyberbullismo tanto sulle vittime quanto sui bulli, senza tralasciare le importanti ricadute che questi episodi possono avere sul contesto classe.

Come agisce la scuola, più nello specifico, di fronte a tali episodi?

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); 	<p>importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono
	<p>Colloquio di gruppo con i bulli</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i</p>	

- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

CONSEGUENZE DEL BULLISMO SULLA VITTIMA

A BREVE TERMINE

Difficoltà scolastiche e relazionali prima non presenti

problemi psicosomatici (cefalee, mal di pancia)

A LUNGO TERMINE

depressione

rischio di suicidio

CONSEGUENZE DEL CYBERBULLISMO SULLA VITTIMA

A BREVE TERMINE

Allontanamento dalle relazioni con i pari

diminuzione del rendimento scolastico

disturbi d'ansia e depressivi

A LUNGO TERMINE

bassa autostima

rischio di suicidio

CONSEGUENZE PER IL BULLO

A BREVE TERMINE

Condotte non adatte manifeste

disturbi antisociali e della condotta (aggressività)

disturbi psicotici

A LUNGO TERMINE

problemi in età adulta (lavoro)

depressione

CONSEGUENZE PER IL CYBERBULLO

A BREVE TERMINE

Scarsa empatia

comportamenti aggressivi e criminali

abuso di alcool e droghe

A LUNGO TERMINE

dipendenza dalla tecnologia

CONSEGUENZE SUL CONTESTO CLASSE

Il contesto caratterizzato da difficoltà relazionali aumenta l'insicurezza, la paura e l'ansia sociale con il risultato che i ragazzi non si sentano più sicuri. Il continuo assistere ad episodi di bullismo e/o cyberbullismo può rafforzare una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o a sminuire il problema.

